

DELIBERAZIONE 20 OTTOBRE 2020
386/2020/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA AGEBAS S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1130^a riunione del 20 ottobre 2020

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive", (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D. Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel Distribuzione", Ed. 3.1 di dicembre 2012 (di seguito: Guida per le connessioni);
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione

di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in date 11 e 12 novembre 2019 (prot. Autorità 29798 e 29799 del 13 novembre 2019), Agebas S.r.l. (di seguito: reclamante o Agebas) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e- distribuzione) la data di decorrenza del riconoscimento della voltura della titolarità del punto di connessione con codice POD IT001E74691616, relativo alla pratica di connessione di un lotto di nove impianti di produzione, con codice di rintracciabilità T0048600;
2. con nota del 14 novembre 2019 (prot. Autorità 29935), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 29 novembre 2019 (prot. Autorità 32155 del 2 dicembre 2019), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 30 novembre 2019 (prot. Autorità 32158 del 2 dicembre 2019), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. con nota del 10 dicembre 2019 (prot. Autorità 33641 del 11 dicembre 2019), il gestore ha controreplicato al reclamante;
6. con nota del 13 febbraio 2020 (prot. Autorità 5187 del 13 febbraio 2020), il reclamante ha chiesto all’Autorità di essere audito, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della Disciplina;
7. con nota del 2 marzo 2020 (prot. Autorità 7637), l’Autorità riscontrava la suddetta richiesta, chiarendo che l’audizione è *“esclusivamente finalizzata all’acquisizione di informazioni ed elementi istruttori ulteriori rispetto a quelli già rappresentati dalle parti nei rispettivi scritti difensivi”* e che dunque, nel caso di specie, *“alla luce degli elementi documentali già dedotti dalle parti, il perimetro della controversia sia sufficientemente chiaro”*;
8. con nota del 24 luglio 2020 (prot. Autorità 23988 del 27 luglio 2020), il reclamante reiterava la propria richiesta di essere audito;
9. in data 30 settembre 2020, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

10. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA, nella versione vigente nell’anno 2013, *ratione temporis* applicabili:
 - a. l’articolo 1, comma 1.1, lettera a), secondo cui l’accettazione del preventivo per la connessione è l’accettazione, da parte del richiedente, delle condizioni espresse nel preventivo per la connessione;

- b. l'articolo 1, comma 1.1, lettera c), secondo cui il codice di rintracciabilità è il codice comunicato al richiedente in occasione della richiesta, che consente di rintracciare univocamente la prestazione durante tutte le fasi gestionali, anche attraverso più codici correlati;
 - c. l'articolo 1, comma 1.1, lettera x), secondo cui il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o di cogenerazione ad alto rendimento e ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti, eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d'acqua. Gli impianti che compongono un lotto devono avere una potenza in immissione richiesta tale da consentire, per ciascuno di essi, l'erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bassa o media tensione;
 - d. l'articolo 1, comma 1.1, lettera hh), secondo cui il richiedente è il soggetto titolare di una richiesta di accesso alle infrastrutture di rete con obbligo di connessione di terzi finalizzata alla connessione di impianti di produzione di energia elettrica. Il richiedente è il soggetto che intende realizzare ed esercire l'impianto di produzione o un suo mandatario con rappresentanza;
 - e. l'articolo 1, comma 1.1, lettera ii), secondo cui la richiesta di connessione è una richiesta di una nuova connessione o una richiesta di adeguamento di una connessione esistente, conseguente alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica o alla modifica di impianti di produzione esistenti;
 - f. l'articolo 1, comma 1.2, lettera d), e l'articolo 3, che prevedono e disciplinano la predisposizione, conformemente al TICA, delle "Modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione del servizio di connessione" (di seguito: MCC) da parte dei gestori di rete. In particolare, il comma 3.1 secondo cui, tra l'altro, i gestori di reti pubblicano, sui propri siti internet, le MCC per l'erogazione del servizio di connessione e Terna S.p.A. e le imprese distributrici con più di 100.000 clienti trasmettono all'Autorità le MCC e, qualora siano effettuate eventuali modifiche alle MCC a seguito della prima pubblicazione, i medesimi gestori di rete ne danno evidenza all'Autorità;
 - g. l'articolo 18, comma 18.2, secondo cui, tra l'altro, la richiesta di connessione è unica per ciascun lotto di impianti di produzione ed è presentata all'impresa distributtrice;
 - h. l'articolo 18, comma 18.4, secondo cui, tra l'altro, il gestore di rete, nel caso di richiesta di connessione per un lotto di impianti di produzione, predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al medesimo lotto;
11. rilevano, inoltre, le disposizioni previste dalla Guida per le connessioni e, in particolare, la sezione B, paragrafo B.11, secondo cui: *"È ammessa la voltura del rapporto di connessione in qualsiasi fase, anche dopo l'attivazione dell'impianto"*

di produzione. Il soggetto che subentra nel rapporto sopradetto, fermo restando che ci sia il consenso scritto del precedente titolare del rapporto stesso, dovrà fornire comunicazione ad Enel Distribuzione e: - accettare le condizioni generali di contratto di connessione, approvando le clausole vessatorie; - accettare le condizioni generali del contratto di misura, se richiesto, approvando le clausole vessatorie; - inviare il regolamento di esercizio firmato ed aggiornato in ogni sua parte.”.

QUADRO FATTUALE:

12. In data 19 novembre 2009 S.E.L. Soc. Elettrica Lucana S.n.c. di Fornuto Alessandro & C. (di seguito: SEL) richiedeva al gestore un preventivo di connessione per un impianto di produzione sito nel comune di Atella (PZ);
13. in data 19 marzo 2013, a seguito della messa a disposizione, da parte del gestore, del preventivo per la connessione identificato con il codice di rintracciabilità T0048600, SEL richiedeva la modifica del suddetto preventivo prevedendo la realizzazione di un lotto di nove impianti di produzione per una potenza in immissione richiesta totale pari a 996 kW, in luogo del solo impianto di produzione, inizialmente previsto, con identico valore della potenza in immissione richiesta;
14. in data 16 maggio 2013, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta in data 3 novembre 2015 da SEL e Licosenergia S.r.l. (di seguito: Licosenergia) e successivamente trasmessa al gestore in data 30 novembre 2015, risulta che avveniva la voltura del preventivo di connessione T0048600 da SEL a Licosenergia;
15. in data 20 maggio 2013, con “*Contratto di cessione POD per impianto minieolico*”, Licosenergia cedeva al reclamante uno dei 9 POD appartenenti al lotto di impianti identificato dal preventivo di connessione T0048600 e, in particolare, il POD IT001E74691616, relativo a un impianto eolico di potenza pari a 198 kW; tale circostanza era comprovata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritta in data 3 novembre 2015 da Licosenergia e dal reclamante e successivamente trasmessa al gestore in data 30 novembre 2015;
16. in data 7 giugno 2013, il gestore trasmetteva a SEL il nuovo preventivo di connessione per lotto di 9 impianti, identificato dal codice di rintracciabilità T0048600;
17. in data 10 giugno 2013, SEL accettava il preventivo per la connessione e, contestualmente, trasmetteva tramite PEC (inviata da Licosenergia) al gestore una scrittura privata, priva di data, tra SEL e Licosenergia denominata “*Comunicazione di avvenuta variazione dell’avente titolo alla connessione*”, nella quale le parti autocertificavano l’avvenuta cessione del preventivo di connessione T0048600 da SEL a Licosenergia;
18. in data 18 luglio 2013, il gestore comunicava a SEL e a Licosenergia di non potere accogliere la richiesta di voltura trasmessa in data 10 giugno 2013, in

quanto *“priva della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di Disponibilità del Sito di ubicazione dell’impianto di produzione”*, richiedendo a SEL e a Licosenergia di *“formalizzare nuovamente la richiesta di voltura compilando correttamente il modello di “Dichiarazione di Voltura”, di cui in allegato, esplicitando gli estremi catastali su cui verrà ubicato l’impianto di produzione (validi ai fini della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di Disponibilità del Sito).”*;

19. in data 18 ottobre 2013, Licosenergia richiedeva al gestore la validazione del progetto esecutivo dell’impianto di rete dell’intero lotto, relativo al preventivo di connessione T0048600;
20. in data 30 ottobre 2013, il gestore comunicava a SEL di avere validato il progetto dell’impianto di rete per la connessione dell’intero lotto, relativo alla pratica di connessione identificata dal codice di rintracciabilità T0048600;
21. in data 30 novembre 2015, il gestore riceveva, in risposta alla sua comunicazione del 18 luglio 2013, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del dPR 445/2000, sottoscritta in data 3 novembre 2015 da SEL e Licosenergia nella quale le parti comunicavano l’avvenuta voltura del preventivo T0048600 da SEL a Licosenergia a far data dal 16 maggio 2013;
22. in pari data il gestore riceveva, altresì, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del dPR 445/2000, sottoscritta in data 3 novembre 2015 da Licosenergia e dal reclamante, con la quale le parti comunicavano l’avvenuta voltura, a far data dal 20 maggio 2013, da Licosenergia ad Agebas del POD IT001E74691616 relativo alla citata pratica di connessione;
23. in data 8 luglio 2016, il gestore attivava la connessione alla rete dell’impianto del reclamante in corrispondenza del POD IT001E74691616, con intestazione al reclamante sia del punto di connessione che dell’impianto di produzione di energia elettrica;
24. in data 18 settembre 2019 il reclamante contestava al gestore il mancato riconoscimento della decorrenza dal 20 maggio 2013, della citata voltura da parte di Licosenergia a favore di Agebas del POD IT001E746916167;
25. non avendo ricevuto riscontro dal gestore, Agebas adiva la presente sede giustiziale.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

26. Il reclamante sostiene di essere il titolare della connessione relativa al POD IT001E74691616 già dal 10 giugno 2013, data di accettazione del preventivo di connessione con codice di rintracciabilità T0048600;
27. inoltre, il reclamante evidenzia come il gestore, nell’ottobre 2013, non potesse non essere a conoscenza della voltura del POD IT001E74691616 tra Licosenergia e Agebas, avendo egli, tra l’altro, validato il progetto esecutivo dell’impianto di rete trasmesso da Licosenergia. In particolare, nella planimetria catastale allegata al predetto progetto, tra i 5 titolari degli impianti di produzione

e delle future relative connessioni ricomprese nel lotto di impianti, era indicato anche il reclamante;

28. pertanto, Agebas ritiene e chiede:

- a. che la voltura della pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0048600 da SEL a Licosenergia debba essere formalizzata e riconosciuta dal gestore a decorrere dalla data del 16 maggio 2013;
- b. che la voltura della connessione con codice POD IT001E74691616 da Licosenergia al reclamante debba essere formalizzata e riconosciuta dal gestore a decorrere dalla data del 20 maggio 2013.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

29. Il gestore afferma di avere avuto contezza della voltura del POD IT001E74691616 da Licosenergia al reclamante solo a seguito della comunicazione del reclamante del 30 novembre 2015 e dunque di averla registrata a decorrere da tale data;

30. di conseguenza, il gestore ritiene di avere *“operato correttamente attribuendo la titolarità dell’impianto di produzione di cui al POD IT001E74691616 alla AGEBAS, in forza della comunicazione pervenuta il 30/11/2015.”*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

31. Ai fini della valutazione del reclamo, è opportuno chiarire che, come anche evidenziato dal gestore, all’epoca dei fatti oggetto del reclamo (2013), la voltura di una pratica di connessione non era disciplinata direttamente dal TICA *pro tempore* vigente, ma dalle singole imprese distributrici all’interno delle proprie “Modalità e Condizioni Contrattuali” (MCC);

32. in particolare, le MCC del gestore contenute nella Guida per le connessioni, *ratione temporis* applicabile, prevedevano che:

- a. una pratica di connessione di un lotto di impianti ha sempre un unico titolare, il “richiedente”, come definito dall’articolo 1, comma 1, lettera hh), del TICA *pro tempore* vigente;
- b. a proposito di connessione di un “lotto di impianti di produzione” (articolo 18 del TICA):
 - i. la richiesta di connessione (e quindi la relativa pratica di connessione) è unica per ciascun lotto di impianti di produzione e il codice di rintracciabilità è unico per ogni pratica di connessione (nel caso di specie T0048600);
 - ii. il gestore di rete predispone un unico preventivo che prevede la realizzazione di connessioni separate per ciascun impianto di produzione appartenente al lotto di impianti di produzione (nel caso di specie il citato preventivo del 7 giugno 2013);
 - iii. ciascun impianto di produzione appartenente al lotto di impianti di produzione e ciascun relativo punto di connessione sono identificati con

un diverso codice POD, a cui può essere associato un soggetto diverso dal “richiedente” (nella specie POD IT001E74691616 associato al reclamante). La titolarità di un punto di connessione (e del relativo codice POD) dà diritto, al soggetto a esso associato – sussistendone i presupposti – alla connessione di quel determinato impianto di produzione appartenente al lotto di impianti di produzione.

33. Per chiarezza espositiva, risulta altresì opportuno:
- a. rimarcare la differenza tra le vicende che riguardano la pratica di connessione del lotto di impianti, identificata con codice di rintracciabilità T0048600 e la successiva voltura del POD IT001E74691616, in corrispondenza del punto di connessione alla rete dell’impianto di produzione del reclamante;
 - b. chiarire che per stabilire la data di decorrenza della titolarità del POD IT001E74691616 in capo al reclamante e dunque valutare la correttezza della condotta del gestore, occorre preliminarmente accertare se e da quando il *dante causa* del reclamante medesimo, i.e. Licosenergia, fosse o meno nella titolarità del diritto che veniva ceduto (i.e. titolarità del preventivo di connessione T0048600, nel quale era ricompreso il POD IT001E74691616 oggetto di cessione).
34. Come è emerso dall’istruttoria, il gestore nella sua comunicazione del 18 luglio 2013, ha sostenuto che la citata richiesta di voltura della pratica di connessione T0048600 da SEL a Licosenergia, inviata il 10 giugno 2013, non potesse essere accolta “in quanto priva della Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà di Disponibilità del Sito di ubicazione dell’impianto di produzione”;
35. conseguentemente, ancorando il gestore la validità della voltura della pratica di connessione T0048600 all’invio della suddetta dichiarazione sostitutiva e dunque registrandola a decorrere dal 30 novembre 2015, anche la decorrenza della voltura del POD IT001E74691616 è stata registrata in pari data;
36. tuttavia, le MCC del gestore, vigenti all’epoca dei fatti, non prevedevano, tra i requisiti necessari alla voltura della pratica di connessione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alla disponibilità del sito di ubicazione dell’impianto di produzione;
37. esse, infatti, richiedevano esclusivamente che vi fosse il consenso scritto del precedente titolare della pratica di connessione (nella specie SEL) e che il soggetto che subentrasse nel rapporto (nella specie Licosenergia) dovesse accettare le condizioni generali del contratto di connessione e del contratto di misura e dovesse inviare il regolamento di esercizio firmato e aggiornato in ogni sua parte (cfr. paragrafo B.11 della Guida per le connessioni); sul punto giova osservare che, solo a partire dal mese di marzo 2014, nell’edizione 4.0 della propria Guida per le connessioni, il gestore ha aggiornato il citato paragrafo B.11, introducendo il suddetto ulteriore requisito relativo alla “*piena disponibilità del sito su cui insiste l’impianto in esame*”;

38. ciò premesso si rileva che, sulla base dei documenti in atti, l'avvenuto rispetto delle suddette condizioni previste dalle richiamate MCC, non è stato oggetto di contestazione da parte del gestore;
39. ne consegue che la mancanza della suddetta dichiarazione sostitutiva non poteva costituire, all'epoca dei fatti di cui all'odierno reclamo, condizione ostativa al perfezionamento della voltura medesima del preventivo, relativo alla pratica di connessione T0048600 da SEL a Licosenergia, a far data dal 10 giugno 2013; pertanto la richiesta di voltura della pratica di connessione T0048600, trasmessa al gestore nella suddetta data (unitamente all'accettazione del preventivo di connessione), doveva essere ritenuta valida e registrata dalla medesima data;
40. conseguentemente nessun valido motivo ostativo poteva essere dedotto neanche in relazione alla voltura del POD in parola da Licosenergia ad Agebas;
41. sul punto, peraltro, si è già pronunciata l'Autorità, con le decisioni di analoghi reclami, con le deliberazioni 538/2013/E/eel, 14/2014/E/com, 556/2014/E/eel, 55/2015/E/eel, 640/2018/E/eel e 641/2018/E/eel, con le quali, in sintesi, si è ritenuto che allorquando la comunicazione di voltura di una pratica contiene tutti gli elementi previsti dalle condizioni generali di contratto predisposte dal gestore, quest'ultimo è tenuto a prendere atto della voltura e a riferirsi al soggetto subentrato per tutte le questioni relative alla gestione della pratica di connessione trasferita;
42. pertanto, accertato che a decorrere dal 16 maggio 2013 Licosenergia aveva già acquistato da SEL il preventivo di connessione T0048600, in corso di emissione, relativo ad un lotto di 9 impianti di produzione e che in data 20 maggio 2013, è avvenuta la cessione, da parte di Licosenergia ad Agebas, di uno dei 9 POD ricadenti nel preventivo medesimo, si ritiene che la voltura della connessione, effettuata da SEL a Licosenergia in data 10 giugno 2013, sia corretta e debba, dunque, essere registrata dal gestore a decorrere da tale data, ove è stata comunicata al gestore anche l'accettazione del preventivo da parte di SEL;
43. in conclusione, sulla base delle evidenze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, risultano corrette le due citate volture, (con conseguente obbligo del gestore di riconoscerle) e che quindi Agebas, alla data 10 giugno 2013, era titolare di uno dei POD (IT001E74691616) del lotto di impianti appartenenti alla pratica di connessione T0048600;
44. ogni altro argomento di doglianza, non espressamente esaminato dal Collegio, è stato ritenuto irrilevante ai fini della decisione e comunque inidoneo a supportare una conclusione di tipo diverso.
45. Pertanto, merita accoglimento la pretesa del reclamante verso il gestore

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Agebas S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., relativo alla pratica di connessione con

- codice di rintracciabilità T0048600, con riferimento alla titolarità del POD IT001E746916167, a favore di Agebas S.r.l., a decorrere dal 10 giugno 2013;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.A. di registrare, entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione, la voltura della connessione, con codice POD IT001E746916167, a favore di Agebas S.r.l., a decorrere dal 10 giugno 2013;
 3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

20 ottobre 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini